

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1671

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VALIANTE, MERENDA, FODERARO, BERLOFFA, BIANCHI FORTUNATO, DE LEONARDIS, CARCATERRA, SARTI, COSSIGA, SABATINI, RADI, PENNACCHINI, AMADEO ALDO, DI GIANNANTONIO, GULLOTTI, BARBI, DAL FALCO, REALE GIUSEPPE, BOIDI, LA PENNA, BOLOGNA, RUSSO SPENA RAFFAELLO, FRACASSI, CASTELLUCCI, BALDELLI, CAIAZZA, RAMPA, BIANCHI GERARDO, BUZZI, BIMA, ANDREUCCI, PATRINI, TOGNI GIULIO BRUNO, AGOSTA, PICCOLI, CANESTRARI, LIMONI, FUSARO, BARONI, NUCCI, SAMMARTINO, SCARLATO, BUFFONE, MATTARELLI GINO, ISGRÒ, ARMATO, GASPARI, CORONA GIACOMO, PUCCI ERNESTO, SIMONACCI, COLOMBO VITTORINO, SINESIO, FORLANI, CURTI AURELIO, BERSANI, AIMI, SORGI

Presentata il 5 novembre 1959

**Estensione dell'assicurazione obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le categorie in favore delle quali si intende provvedere con la presente proposta di legge, rappresentano uno dei settori più importanti del lavoro autonomo e, nella continuità di piccole imprese, assai frequentemente di generazione in generazione, sono da considerarsi la più autentica espressione di lavoro e di tradizioni familiari.

L'esigenza ormai improrogabile di estendere alle categorie in esame l'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, è stata da tempo sollecitata alle Camere attraverso interrogazioni ed ordini del giorno che, interpretando e sostenendo le istanze dei lavoratori autonomi, tendono ad allineare fondamentali e legittime aspirazioni, il cui compimento è indispensabile per caratterizzare l'attuale periodo di espansione e di sviluppo della sicurezza sociale.

La valorizzazione del lavoro autonomo, peraltro, risponde pienamente agli attuali ori-

entamenti programmatici che stanno a fondamento di una graduale ma sicura evoluzione del mondo del lavoro.

Sarebbe superfluo sottolineare con molte parole l'esigenza e l'urgenza di adeguati interventi proprio nel settore di cui i proponenti si fanno interpreti, in quanto si tratta di categorie che, pur avendo tutti i titoli che caratterizzano, nello spirito e nella lettera, le finalità dell'articolo 2083 del Codice civile, sono state, purtroppo, fra quelle che meno hanno risentito dell'influsso benefico del più recente progresso assicurativo e previdenziale, in confronto ad altre categorie che hanno raggiunto posizioni ragguardevoli in tutela del proprio lavoro.

Sulla natura del lavoro autonomo è altrettanto superfluo indugiarsi: è sufficiente riconfermare che esso è costituito dall'apporto diretto di attività umana, così come lo definisce l'articolo 85 del testo unico sulle imposte dirette 24 gennaio 1958, n. 645.

L'autonomia del lavoro, specialmente nella attività commerciale, si rivela anche dalla ricorrenza, in generale, del rischio contro il quale occorre tutelarsi, onde evitare che l'impresa familiare, che si regge esclusivamente o quasi sul lavoro del titolare e dei suoi familiari, venga distrutta o compromessa nelle sue risorse fondamentali di sacrificio e di intraprendenza.

La Costituzione italiana, riconoscendo la « tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni », non prescinde dalla protezione del lavoro autonomo nella sua funzione produttiva, nell'insieme, cioè, di sforzi che sono indispensabili alle esigenze della collettività.

Il settore del commercio, come si è detto più sopra, è ancor oggi il più arretrato in materia di assistenza e previdenza sociale. Né può sfuggire all'esame del Parlamento il carattere della presente proposta che si limita, ovviamente, a provvedere in favore delle categorie dei piccoli imprenditori, l'attività dei quali si fonda soprattutto sul lavoro familiare. Se poi si considerano le categorie dei venditori ambulanti, dei rivenditori di giornali, degli agenti e rappresentanti, dei mediatori e dei commissionari, si può tranquillamente concludere che la proposta è perfettamente in linea con la finalità di tutelare un autentico settore di lavoro autonomo.

È noto che quasi tutte le categorie professionali, liberi professionisti compresi, hanno ormai il loro ordinamento previdenziale, oltre che adeguate garanzie nel campo della mutualità malattie, mentre i grandi settori del lavoro autonomo, quelli dei coltivatori diretti e degli artigiani, godono già di significative provvidenze: di esse la collettività non deve certo rammaricarsi in quanto sono destinate a sostenere l'attività produttiva e a stimolare l'intrapendenza di autentici lavoratori in settori così importanti per la nostra economia e pur così caratteristicamente esposti a rischi e legati a sacrifici personali.

Sono evidenti, perciò, la necessità e la urgenza di un doveroso allineamento dell'assistenza, in modo da evitare squilibri e confronti fra settori e settori: per cui una saggia opera di sollecito ed integrale completamento della sicurezza sociale, ai fini soprattutto di una razionale equiparazione dell'assistenza in settori analoghi, non può non tornare a vantaggio della socialità e dell'economia.

A testimonianza della legittimità della presente proposta è la recente iniziativa del Governo che ha presentato alla Camera un apposito disegno di legge per la estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le ma-

lattie agli esercenti le attività commerciali, facendo così propria la iniziativa di cui si erano fatti promotori, con proposta di legge n. 47 del 21 giugno 1958, l'onorevole Berloffia ed altri parlamentari.

Questa proposta, nelle sue linee generali, era pronta da tempo. Si è preferito, tuttavia, attendere orientamenti più concreti, quali quelli che dovevano ritrovarsi nel preannunciato disegno di legge governativo sulla mutualità, soprattutto in ordine ai criteri per l'accertamento degli assistibili, allo scopo di darle un contenuto più razionale ed uniforme. Analogamente è stato fatto per i coltivatori diretti e per gli artigiani, le cui leggi in materia di mutualità malattie hanno costituito i termini fondamentali delle successive iniziative.

La presente proposta, pertanto, segue la impostazione essenziale del disegno di legge sull'assistenza di malattia. La sola innovazione rilevante è costituita dall'estensione delle provvidenze anche ai *rivenditori di giornali*: essendo stata la loro categoria considerata alla stessa stregua di quella dei venditori ambulanti agli effetti dell'assicurazione facoltativa prevista nella convenzione I. N. P. S. 4 agosto 1951, ed essendo analoghe le caratteristiche del lavoro e le esigenze, non sarebbe giustificabile un diverso trattamento in materia.

A maggior sostegno della iniziativa giova ricordare che la Commissione per la riforma della previdenza sociale, sin dal 1947-48, ha riaffermato la piena legittimità della *estensione delle assicurazioni sociali a tutti i lavoratori indipendenti*; mentre la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia ha sottolineato la necessità di un sistema misto di previdenza e sicurezza sociale, con l'intervento parziale dello Stato sul piano di una più larga tutela obbligatoria, comprendendo in essa tutti quei gruppi di lavoratori autonomi che ancora ne fossero esclusi facendo, anzi, esplicito riferimento agli artigiani e al settore del commercio.

Inoltre, in occasione, dell'esame da parte dell'assemblea del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro della proposta per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in favore degli artigiani, veniva opportunamente ed unanimemente ribadita la necessità, attraverso apposito ordine del giorno, di interventi analoghi in favore di tutti gli altri piccoli imprenditori autonomi.

Mentre anche per gli artigiani è entrata ormai in vigore la legge 4 luglio 1959, n. 463, per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti,

la proposta odierna intende procedere sul piano delle enunciazioni programmatiche più eloquenti ed impegnative e realizzarne, per quanto possibile, i provvidi obiettivi.

* * *

Le categorie considerate nella presente proposta di legge rappresentano tipiche forme di lavoratori autonomi, il cui reddito è basato essenzialmente sull'impegno del titolare e della sua famiglia. I requisiti previsti, oltre quello fondamentale del lavoro familiare, rendono chiara e rigorosa la discriminazione degli aventi diritto. Infatti, la partecipazione — personale, materiale e continuativa — del titolare al lavoro dell'impresa, nonché la sua piena responsabilità con tutti i rischi della gestione, e il possesso della licenza, quando questa sia richiesta per l'esercizio delle relative attività commerciali, sono titoli fondamentali ed indispensabili per poter godere dell'attesa provvidenza.

Per quanto riguarda, in particolare i *venditori ambulanti, gli agenti e rappresentanti, i mediatori, i commissionari ed i rivenditori di giornali*, la natura della loro attività richiama, ancor più dell'autonomia, la sua soggezione a contingenze varie e al rischio quotidiano, il che ne legittima maggiormente l'attesa delle provvidenze in esame.

È ovvio, comunque, che l'esercizio di tali attività deve rientrare nell'ambito delle norme che le regolano, secondo i requisiti cui ne è subordinato il riconoscimento, e cioè:

a) per i *venditori ambulanti*: legge 5 febbraio 1934, n. 327, per il commercio in forma ambulante;

b) per gli *agenti e rappresentanti*: articolo 1742 del Codice civile; come tali denunciati alle Camere di commercio a norma del-

l'articolo 47 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, ovvero iscritti all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (E. N. A. S. A. R. C. O.) riconosciuto con regio decreto 6 giugno 1939, n. 1305, modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 388 del 22 giugno 1949;

c) per i *mediatori*: iscritti negli appositi ruoli delle Camere di commercio a norma della legge 21 marzo 1958, n. 253;

d) *commissionari di commercio*;

e) *rivenditori di giornali*: contemplati nella convenzione 4 agosto 1951 per l'assicurazione facoltativa.

* * *

Premesso quanto sopra, la presente proposta di legge, sulle linee corrispondenti della legge per gli artigiani, intende sollecitare la estensione della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti ai titolari di piccole imprese commerciali, ai venditori ambulanti, agli agenti e rappresentanti, ai mediatori, ai commissionari ed ai rivenditori di giornali, alla categoria, cioè, dei più modesti lavoratori indipendenti del commercio

Nella relazione introduttiva della proposta di previdenza per le imprese artigiane, ormai divenuta legge operante, fu opportunamente sottolineato che con detta iniziativa poteva dirsi pressoché raggiunta la estensione della previdenza sociale ai lavoratori indipendenti. L'atteso e doveroso allineamento che si propone a tutela dei più modesti esercenti commerciali risponde a quell'auspicio e rappresenta un obiettivo che si inquadra concretamente in una operante legislazione sociale generatrice di un fecondo sviluppo della solidarietà e di più ampia tutela del lavoro umano.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO. I.

ASSISTIBILI

ART. 1.

L'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è estesa ai titolari di imprese commerciali, ai venditori ambulanti, agli agenti e rappresentanti di commercio, ai mediatori, ai commissionari di commercio, che siano assicurati obbligatoriamente contro le malattie, ovvero siano rispettivamente:

1°) titolari e conduttori in proprio di imprese commerciali, l'attività delle quali venga esercitata esclusivamente o prevalentemente dal titolare e dai componenti la sua famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini non oltre il terzo grado, partecipandovi personalmente e materialmente con carattere di continuità e con tutti gli oneri e rischi inerenti alla loro direzione e alla loro gestione, e siano muniti di licenza qualora questa sia prescritta per l'esercizio delle rispettive attività commerciali;

2°) venditori ambulanti, di cui alla legge 5 febbraio 1934, n. 327, per il commercio in forma ambulante;

3°) agenti e rappresentanti di commercio, come tali denunciati alle Camere di commercio a norma dell'articolo 47 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, ovvero iscritti obbligatoriamente all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (E.N.A.S.A.R.C.O.) riconosciuto con regio decreto 6 giugno 1939, n. 1305, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949 n. 388;

4°) mediatori, iscritti negli appositi ruoli delle Camere di commercio a norma della legge 21 marzo 1958, n. 253;

5°) commissionari di commercio;

6°) rivenditori di giornali, di cui alla convenzione 4 agosto 1951 per l'assicurazione facoltativa.

ART. 2.

La condizione di iscritto agli effetti della assicurazione obbligatoria contro le malattie rende in ogni caso contemporaneamente ed automaticamente operante il diritto alla assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vec-

chiaia ed i superstiti, di cui alla presente legge e per le categorie alle quali essa specificatamente si riferisce.

ART. 3.

Sono compresi nell'obbligo assicurativo gli altri familiari coadiuvanti, intendendosi come tali i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'impresa e che non siano già compresi nell'obbligo assicurativo previsto dalla presente legge in quanto contitolari dell'impresa, o in quello previsto dalle norme vigenti per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti in quanto lavoratori subordinati od in quanto apprendisti coperti di assicurazione a norma della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

Agli effetti del comma precedente sono considerati familiari:

- 1°) il coniuge;
- 2°) i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta;
- 3°) gli ascendenti;
- 4°) i fratelli e le sorelle.

Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge. Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'iscritto fu regolarmente affidato come esposto.

Il titolare dell'impresa commerciale è tenuto anche al pagamento dei contributi dovuti per i coadiuvanti di cui ai commi precedenti, salvo il diritto di rivalsa.

CAPO. II.

ACCERTAMENTO DEGLI ASSISTIBILI

ART. 4.

L'accertamento dei lavoratori soggetti alla presente legge, sulla base dei requisiti e della documentazione di cui all'articolo precedente, sarà fatto a cura delle sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, d'ufficio o a richiesta degli interessati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, a decorrere dal 1° gennaio 1961, entro il 31 marzo di ciascun anno.

Agli effetti dell'accertamento di cui sopra, gli interessati indicati al paragrafo 1 dell'articolo 1 dovranno documentare che la propria impresa è organizzata prevalentemente con il lavoro del titolare e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini non oltre il terzo grado.

Le categorie di cui ai paragrafi nn. 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 1, agli effetti del loro diritto alla assicurazione, dovranno dimostrare che esercitano l'attività specificatamente indicata nei paragrafi in parola, attraverso apposita documentazione rilasciata dagli uffici competenti.

ART. 5.

Presso le sedi provinciali dell'I. N. P. S. è istituita una Commissione provinciale per l'esame degli eventuali ricorsi in materia, nominata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e composta:

a) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, quale presidente;

b) dal direttore della sede provinciale dell'I. N. P. S.;

c) da un rappresentante della Camera di commercio all'uopo dalla stessa designato;

d) da sei rappresentanti di categorie interessate alla presente legge, scelti tra i designati dalle Associazioni sindacali a carattere provinciale.

I ricorsi degli interessati avverso provvedimenti negativi di accertamento della sede provinciale dell'I. N. P. S. dovranno essere inoltrati alla Commissione provinciale di cui innanzi entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento da parte dell'I. N. P. S. La Commissione dovrà decidere entro un mese dal ricevimento del ricorso.

Le spese per il funzionamento della Commissione di cui al presente articolo sono a carico dell'I. N. P. S.

ART. 6.

È ammesso ricorso in seconda istanza avverso le decisioni della Commissione provinciale, di cui all'articolo precedente, entro un mese dalla loro comunicazione alla Commissione centrale, di cui all'articolo 18 della presente legge.

La Commissione centrale dovrà decidere in merito agli eventuali ricorsi entro due mesi dal loro inoltro. Il suo giudizio è definitivo.

ART. 7.

I provvedimenti di cui agli articoli 5 e 6 vanno notificati agli interessati a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro quindici giorni dalla data della decisione.

CAPO III.

PRESTAZIONI

ART. 8.

L'assicurazione di cui alla presente legge, in quanto non sia diversamente disposto, è regolata dalle norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 9.

Per le persone assicurate ai sensi della presente legge il limite di età per il conseguimento della pensione di vecchiaia è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età per gli uomini e del sessantesimo anno di età per le donne.

Agli effetti della determinazione dei requisiti minimi di contribuzione, stabiliti dall'articolo 9, *sub*-articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità, le persone assicurate a norma della presente legge sono equiparate agli operai delle categorie non agricole.

CAPO IV.

GESTIONE SPECIALE

ART. 10.

E istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, una gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli esercenti attività commerciali.

La gestione ha lo scopo di provvedere al trattamento di previdenza previsto dalla presente legge.

CAPO V.

CONTRIBUTI

ART. 11.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge in relazione alla gestione speciale prevista dall'articolo 10, si provvede con

il contributo degli assicurati e con il concorso dello Stato.

La misura del contributo base è quella prevista per la classe 3^a della tabella A allegata alla legge 20 febbraio 1958, n. 55.

La misura del contributo dovuto per l'adeguamento delle pensioni è determinata, nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione e tenuto conto della entità del concorso dello Stato.

Qualora, alla data del 1° gennaio di ciascun anno, non sia emanato, per la determinazione della misura del contributo previsto dal comma precedente, il provvedimento di cui allo stesso comma, il contributo è dovuto, sino a quando non sarà andato in vigore il detto provvedimento e salvo conguaglio sulla base della misura fissata con il medesimo, nella misura prevista dall'ultimo provvedimento emanato.

Per il primo anno di applicazione della presente legge il contributo per l'adeguamento delle pensioni è stabilito nella misura di lire 600 mensili.

I contributi obbligatori di cui alla presente legge sono riscossi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale mediante ruoli esattoriali. Per la formazione dei ruoli medesimi e per la riscossione dei contributi, si applicano le stesse modalità previste per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti in favore dei coltivatori diretti e degli artigiani.

I contributi dovuti a norma del presente articolo si prescrivono col decorso di tre anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati.

Non sono ammissibili versamenti a regolarizzazione di contributi arretrati dopo che, rispetto ai contributi stessi, sia intervenuta la prescrizione.

ART. 12.

Lo Stato concorre all'onere della gestione con un contributo di lire due miliardi e mezzo nell'esercizio finanziario 1959-60. Per gli esercizi finanziari successivi il contributo dello Stato sarà stabilito su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

Il contributo dello Stato previsto nel precedente comma è comprensivo della quota di concorso alla pensione base prevista dall'arti-

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

colo 59 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e del concorso per i trattamenti minimi di pensione di cui all'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Il contributo dello Stato di cui al primo comma verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

All'onere derivante a carico dello Stato dalla applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1959-60, nell'importo di due miliardi e mezzo, si provvede con riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio, concernenti il fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 13.

In deroga alle disposizioni sui requisiti minimi di assicurazione e contribuzione necessari per il conseguimento della pensione, tra il 1° gennaio 1961 ed il 31 dicembre 1974, le persone soggette all'obbligo dell'assicurazione ai sensi della presente legge sono ammesse alla liquidazione della pensione di vecchiaia con l'età e con il versamento di un numero di contributi mensili, dovuti ai sensi della presente legge, secondo il seguente prospetto:

ANNI	ETÀ		CONTRI- BUTI
	Uomini	Donne	
1961 . .	65 ed oltre	65 ed oltre	12
1962 . .	65	65	24
1963 . .	65	65	36
1964 . .	65	65	48
1965 . .	65	65	60
1966 . .	65	65	72
1967 . .	65	64	84
1968 . .	65	63	96
1969 . .	65	62	108
1970 . .	65	61	120
1971 . .	65	60	132
1972 . .	65	60	144
1973 . .	65	60	156
1974 . .	65	60	168

I contributi o le quote di contributi, di cui alla presente legge, indebitamente versati, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e sono restituiti all'assicurato, o ai suoi aventi causa, anche quando si riferiscono a periodi anteriori a quello contemplato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

ART. 14.

I contributi versati nella assicurazione facoltativa danno diritto a liquidare la corrispondente pensione, ai sensi dell'articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, anche in concorso con la pensione da assicurazione obbligatoria di cui alla presente legge.

A tale fine, gli iscritti hanno facoltà di versare i contributi relativi, anche se non abbiano già cominciato prima dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 15.

I contributi assicurativi di cui all'articolo precedente, che siano stati versati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono — a richiesta degli interessati — essere utilizzati a tutti gli effetti per il conseguimento della pensione da assicurazione obbligatoria prevista dalla presente legge.

A tale fine, all'atto della liquidazione della pensione stessa, si procede all'annullamento della pensione o quota di pensione conseguita nell'assicurazione facoltativa; e il coacervo dei contributi versati nella assicurazione facoltativa, rivalutati ai sensi dell'articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, verrà imputato a copertura di tanti mesi di contribuzione anteriori all'anno 1960 quanti risultano dal rapporto tra il coacervo dei contributi rivalutati e l'importo del contributo mensile complessivamente previsto per il primo anno di applicazione della presente legge dal secondo e dal quinto comma del precedente articolo 10.

Agli effetti della anzianità di iscrizione, si considera data iniziale dell'assicurazione quella del versamento del primo contributo nella assicurazione facoltativa.

I ratei di pensione nell'assicurazione facoltativa maturati alla data di decorrenza della pensione di cui alla presente legge, non saranno restituiti.

Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano anche agli iscritti

che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già liquidato una pensione nella assicurazione facoltativa.

Coloro che alla data del 1° gennaio 1960 risultino titolari di pensione diretta o indiretta o, pur non avendola ancora richiesta, abbiano i requisiti per il conseguimento di una pensione diretta o indiretta, di importo non inferiore a lire 2.000 mensili per le pensioni dirette o a lire 1.500 mensili per le pensioni indirette nell'assicurazione facoltativa a norma della Convenzione stipulata per i venditori ambulanti ed i rivenditori di giornali il 4 agosto 1951, sono ammessi, a domanda, a partire dal 1° gennaio 1961, alla liquidazione di una pensione nell'assicurazione obbligatoria anche se non risultino in possesso dei requisiti minimi di assicurazione e contribuzione richiesti dalla presente legge.

La pensione è liquidata nella misura corrispondente al trattamento minimo, ed è integrata dalla eventuale eccedenza sull'importo del trattamento minimo della pensione liquidata o liquidabile nell'assicurazione facoltativa.

La gestione speciale, prevista dall'articolo 10 della presente legge, subentra in tutti i diritti ed oneri derivanti all'Istituto nazionale della previdenza sociale o al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e l'assistenza di malattia ai pensionati, dall'esercizio dell'assicurazione facoltativa per i venditori ambulanti ed i rivenditori di giornali contemplati dalla Convenzione 4 agosto 1951.

Le disposizioni contenute nei commi sesto e settimo del presente articolo si applicano anche agli assicurati nella assicurazione facoltativa ordinaria che risultino essere stati iscritti nel registro delle ditte delle Camere di commercio come titolari di attività commerciali per almeno cinque anni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 ed il 31 dicembre 1959.

ART. 16.

I periodi coperti di assicurazione a norma della presente legge si cumulano con quelli derivanti da qualsiasi altra attività lavorativa. Tuttavia, l'assicurato potrà ottenere la liquidazione della pensione di vecchiaia all'età prescritta dalle comuni norme o comunque prima dell'età fissata dall'articolo 9 della presente legge solo nella ipotesi che ne sussistano tutti i requisiti indipendentemente dai contributi che siano stati accreditati per effetto dell'applicazione della presente legge.

Se peraltro la pensione già liquidata risulti maggiorata di una integrazione per portarla sino all'importo minimo, dal supplemento di cui al comma precedente deve detrarsi l'importo della integrazione predetta.

Il supplemento di pensione, di cui al secondo comma del presente articolo, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della relativa domanda, è pari al 20 per cento dell'importo dei contributi base accreditati, ed è regolarmente integrato sino a 55 volte il suo ammontare in conformità del disposto dell'articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 55.

I contributi eventualmente versati dopo la liquidazione del supplemento non danno titolo ad ulteriori supplementi e rimangono acquisiti alle rispettive gestioni.

CAPO. VI.

ORGANI DI VIGILANZA

ART. 17.

La composizione del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è integrata da un rappresentante delle categorie esercenti attività commerciali di cui alla presente legge, scelto e nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tra i designati dalle Associazioni sindacali a carattere nazionale.

ART. 18.

Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per la gestione speciale di cui alla presente legge è costituita una Commissione centrale di vigilanza della quale fanno parte:

- a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale presidente;
- b) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- c) un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;
- d) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
- e) sette rappresentanti delle categorie interessate alla presente legge, dei quali almeno uno per i venditori ambulanti, scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tra i designati dalle Associazioni sindacali a carattere nazionale.

La Commissione di cui sopra è nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

I membri della Commissione centrale durano in carica quattro anni e possono essere confermati alla scadenza del quadriennio.

Il direttore generale dell'I. N. P. S. partecipa alle sedute con voto consultivo.

ART. 19.

Spetta alla Commissione centrale, di cui all'articolo precedente:

1°) vigilare sulla regolare affluenza dei contributi dovuti alla gestione e sulla regolare liquidazione delle prestazioni;

2°) decidere definitivamente in via amministrativa ed in sostituzione del Comitato esecutivo sui ricorsi riguardanti le prestazioni a carico della gestione ed in materia di mancata iscrizione agli effetti della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, di cui all'articolo 6 della presente legge;

3°) formulare tempestivamente le previsioni sull'andamento della gestione, proponendo i provvedimenti ritenuti necessari per assicurarne l'equilibrio e per coprire i disavanzi eventualmente previsti;

4°) esaminare i bilanci annuali della gestione;

5°) dare pareri sulle questioni relative all'applicazione delle norme che regolano la attività della gestione, che gli vengano sottoposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

6°) esprimere parere sulla misura dei contributi.

ART. 20.

Le funzioni di sindaci della gestione sono esercitate dal Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

CAPO. VII.

NORME FINALI

ART. 21.

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, potranno essere emanate in conformità dei principi e dei criteri direttivi cui si informa

la presente legge, norme di attuazione anche di carattere transitorio, nonché norme intese a:

1°) coordinare le disposizioni della presente legge con quelle vigenti sulle assicurazioni sociali;

2°) disciplinare i rapporti tra l'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia, superstiti ed il Fondo per l'adeguamento delle pensioni, l'assistenza di malattia dei pensionati e la gestione speciale istituita con la presente legge.

ART. 22.

Le norme dell'articolo 12 della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1960.